

Sentenza: 27 gennaio 2016, n. 31/2016 (*deposito del 17 febbraio 2016*)

Materia: bilancio, finanze, contabilità pubblica

Parametri invocati: artt. 81, 117, 118, 119, 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), artt. 8, numero 1), 16, 75, 75-bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104, 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige);

art. 2, commi 106 e 108 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), artt. 9, 10, 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e le leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) come norme interposte.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Sicilia, Province autonome di Trento e di Bolzano

Oggetto: art. 7, comma 1 e comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89.

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione Sicilia. Estinzione del processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Estensore nota: Matteo Boldrini

Sintesi

Con ricorsi distinti e differenti la Regione Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato l'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 66 del 2014, poi convertito con modificazioni dall'art. 1 della l. 89 del 23 giugno 2014, la Provincia di Trento il comma 1 dell'art. 7 del d.l. 66 del 2014 come convertito dalla l. 89 del 2014.

Le disposizioni impuginate prolungano l'applicabilità di quanto stabilito in materia di stabilizzazione finanziaria dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 oltre a stabilire che le maggiori

entrate derivanti dal contrasto all'evasione siano riservate allo Stato e da esso utilizzate per la riduzione della pressione fiscale mediante la loro destinazione all'apposito fondo.

A giudizio dei ricorrenti le disposizioni impugnate introducono una riserva all'erario statale di maggior gettito di tributi che sarebbe in contrasto con l'assetto generale dei rapporti finanziari con lo Stato, in quanto viene disposta dal legislatore una forma di contribuzione finanziaria da parte della Regione e delle Province autonome ulteriore rispetto a quanto definito nello statuto e nelle relative norme di attuazione senza un preventivo accordo con esse. Un maggior gettito che, inoltre, non deriva dall'applicazione di nuove imposte, ma solamente da un più efficiente recupero di imposte preesistenti.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano, durante il giudizio, hanno raggiunto un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica e hanno pertanto, con accettazione da parte dello Stato, rinunciato ai propri ricorsi, diversamente da quanto fatto dalla Regione Sicilia che, nonostante abbia raggiunto un analogo accordo non ha invece rinunciato al ricorso.

A giudizio della Corte non vi sono dubbi che un maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale non rappresenti una nuova imposta ma debba essere considerato come recupero di imposte preesistenti dovuto ad una più efficace tecnica di riscossione. Inoltre la disposizione censurata, riferendosi ad un generico recupero di risorse finanziarie, senza stabilire su cosa si concentrerà la lotta all'evasione fiscale, sembra riferirsi anche al recupero di risorse derivanti da tributi riservati alla Regione, violando così le disposizioni costituzionali in materia di autonomia finanziaria della Regione Sicilia.

Per i motivi sopra elencati la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione Sicilia e l'estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano.